

Catanzaro, 30 giugno 2023

**Spett.le**  
**RG TRAFIC di**  
**GRANO GEOM. ROSARIO**  
**Via Caprera, 76**  
**88100 Catanzaro**

Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare lavori di esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale presso il Centro Agroalimentare di Catanzaro ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 e ss. mm. CIG: **Z7A3B928CE**  
DITTA: **Rg Traffic di Grano geom. Rosario** con sede in Catanzaro, Via Caprera, 76 - P.I. 02349090791.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei rapporti tra **COMALCA SCRL** e **RG TRAFIC DI GRANO GEOM. ROSARIO** in relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

## 1. OGGETTO E PARTI STIPULANTI

**COMALCA SCRL** affida a **RG TRAFIC DI GRANO GEOM. ROSARIO** i lavori di esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale presso il Centro Agroalimentare di Catanzaro per un importo di € 8.999,57 (ottomilanoventonovantanove/57) oltre I.V.A. 22 %.

**COMALCA SCRL** e **RG TRAFIC DI GRANO GEOM. ROSARIO** stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:

- a) **COMALCA SCRL**, P. IVA n. 01226060794 nella persona del rappresentante legale Dr. Daniele Maria Ciranni, nato a Lamezia Terme (CZ), il 01/06/1975, C.F. CRNDLM75H01M208G (di seguito per brevità anche "*Committente*");
- b) **RG TRAFIC DI GRANO GEOM. ROSARIO** con sede in Catanzaro, Via Caprera, 76 - P.I. 02349090791 nella persona del Rappresentante Legale Grano Rosario nato a Catanzaro, il 08.10.1968 C.F. GRNRSR68R08C352L (di seguito per brevità anche "*Operatore Economico*").

## 2. NORME DI RIFERIMENTO

L'esecuzione del contratto è regolato da quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere conforme all'offerta economica del 07.06.2023 allegata.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti prodotti dal *Committente* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'*Operatore Economico*, fatte salve eventuali proposte formulate dall'*Operatore Economico* ed accettate dal *Committente* in quanto ritenute da quest'ultima migliorative.

## 3. DURATA

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente. I lavori dovranno essere eseguiti entro 120 dalla data di stipulazione della presente.

## 4. STIPULAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.

## 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. L'*Operatore Economico* si obbliga ad effettuare direttamente il lavoro in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera.

In caso di inadempimento da parte dell'*Operatore Economico* dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo, il *Committente*, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

## 6. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è determinato in € 8.999,57 (ottomilanoventonovantanove/57) oltre I.V.A. 22 %.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il predetto corrispettivo si riferisce ai lavori eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'*Operatore Economico* a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'*Operatore Economico*.

L'*Operatore Economico* non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'*Operatore Economico* si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

## 7. OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta dichiara:

- ✓ di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi:

**IBAN: IT10Y0200804403000000351638;**

- ✓ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

Grano Rosario, nato a Catanzaro il 08/10/1968 e residente in Catanzaro Via Caprera, 76

C.F. GRNRSR68R08C352L

che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione di Comalca scrl gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Comalca scrl e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

## 8. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'*Operatore Economico* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al *Committente* per legge.

L'*Operatore Economico* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Sono a carico dell'*Operatore Economico*, intendendosi in modo omnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'*Operatore Economico* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico dell'*Operatore Economico*, intendendosi in ogni caso in modo omnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6 ed l'*Operatore Economico* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del *Committente*, assumendosene ogni relativa alea.

L'*Operatore Economico* rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da *Comalca* e/o da terzi autorizzati.

L'*Operatore Economico* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all'esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite da *Comalca* srl.

L'*Operatore Economico* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al *Committente* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di grave inadempimento da parte dell'*Operatore Economico* degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'*Operatore Economico*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'*Operatore Economico* si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'*Operatore Economico* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'*Operatore Economico* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'*Operatore Economico* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'*Operatore Economico* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'*Operatore Economico*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Operatore Economico* del contratto.

## 10. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'*Operatore Economico* assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'*Operatore Economico* stesso quanto del *Committente* o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## 11. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'*Operatore Economico* dovrà comunicare l'avvenuto completamento dei lavori con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail anche non certificata alla pec di *Comalca* srl: [comalca@legalmail.it](mailto:comalca@legalmail.it).



Fermo restando che COMALCA srl risulta negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini IVA (c.d. split payment), tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto dei lavori a cui si riferiscono e il CIG.

**DENOMINAZIONE SOCIETA': COMALCA SCRL**  
**INDIRIZZO SOCIETA': Viale Europa snc 88100 Catanzaro**  
**CODICE UNIVOCO: 5RU082D**  
**PARTITA IVA: 01226060794**  
**CIG: Z7A3B928CE**

Il *Committente* liquiderà le fatture ricevute, con bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'*Operatore Economico*.

L'*Operatore Economico* per la regolare liquidazione delle fatture dovrà, altresì, trasmettere al *Committente* il Certificato di regolarità contributiva in corso di validità.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a Comalca srl il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

L'*Operatore Economico*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al *Committente* le eventuali modifiche successive sul conto corrente bancario o postale dedicato. In difetto di tale comunicazione, l'*Operatore Economico* non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

## 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dr. Vincenzo Trombetta è responsabile unico del procedimento.

## 13. PENALI E MEZZI DI TUTELA

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei lavori, non imputabile a Comalca srl, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille), del prezzo di aggiudicazione.

Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

È fatto comunque salvo il diritto del *Comittente* di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

## 14. RISOLUZIONE DI DIRITTO

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il *Committente* avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione dei lavori non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta di Comalca srl di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

## 15. DELEGATO DEL COMMITTENTE E DELEGATO DELL'OPERATORE ECONOMICO

In relazione all'esecuzione del presente Contratto, le comunicazioni tra le *Parti* saranno effettuate tramite il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dell'*Operatore Economico*.

Pertanto le *Parti* si danno reciprocamente atto che, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, sono nominati delegati rispettivamente il Dott. Vincenzo Trombetta per Comalca srl e il signor Grano Rosario quale responsabile per la Rg Traffic.

Le *Parti* potranno cambiare o sostituire per iscritto i referenti nominati nel presente Contratto.

Le *Parti* concordano che solo le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite posta elettronica e che, viceversa, le comunicazioni di natura formale saranno effettuate tramite raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

**Comalca srl:** [comalca@legalmail.it](mailto:comalca@legalmail.it);

**Rg Traffic:** [rosario.grano@arubapec.it](mailto:rosario.grano@arubapec.it).

## 16. RESPONSABILITA'

L'*Operatore Economico* si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al *Committente* in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione dei lavori.

Si dà atto che l'*Operatore Economico*, a garanzia della corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali ha prestato in garanzia assegno bancario di € 900,00 e pari al 10% dell'importo dei lavori.

## 17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

## 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

La società dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente appalto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 e dal regolamento europeo.

La società dichiara di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.


L'*Operatore Economico* presta il consenso al trattamento dei dati da parte di *Comalca srl*, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali.

RG TRAFIC DI GRANO GEOM. ROSARIO



**RG TRAFIC**  
di Rosario Geom. Rosario  
Via Capiera, 76 - 88100 Catanzaro  
C.F. GRN RSR 68R 08C 352L Piva. 02349090791



COMALCA srl  
COMALCA  
S.C.R.L.  
Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria  
Catanzaro

